



Comune di Scalenghe

Prot.nr. 0006212/IX.2

Ordinanza n° 32/2024

Oggetto: Festa SANT'ANNA – Frazione Bicocca Ed.2024 – Istituzione temporanea di divieto di transito al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione coattiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSA la legittimazione all'assunzione del presente atto, ai sensi del provvedimento sindacale n°1 del 01/04/2024 con il quale Dott. Davide MANA è stato nominato responsabile del Servizio "Polizia Municipale, Protezione Civile, Segnaletica, Commercio Aree Pubbliche" con le competenze gestionali anche di rilevanza esterna, di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, fra i quali è compreso lo studio di provvedimenti che incidano sul miglioramento della sicurezza della circolazione;

CONSIDERATO che in occasione della festa patronale Sant'Anna di Frazione Bicocca, è stata programmata la funzione religiosa e successiva processione, in alcune vie comunali;

VISTA la domanda pervenuta in data 03/07/2024 al prot.nr.0006147/VI.7, da parte del Sig. DEBERNARDI Roberto, in qualità di Parroco Pro Tempore e legale rappresentante della Parrocchia di Scalenghe, denominata PARROCCHIA ASSUNZIONE DI MARIA VERGINE E SANTA CATERINA, C.F.94513790017 con sede nel Comune di Scalenghe (TO) in Via Umberto I° nr.3, con la quale richiedeva la chiusura e divieto di sosta di Via Sant'Anna a partire dal limitare dell'incrocio con la strada comunale Regione Alberetta, di Via del Forno e della Piazza su Via Sant'Anna limitrofa la Chiesa dalle ore 20,00 alle ore 23,00 del giorno sabato 27 luglio 2024 in occasione della funzione religiosa della Festa Sant'Anna;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso alla modifica dei tratti di strada, garantendo i percorsi alternativi opportunamente segnalati;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto ad una generalità delle persone;

VISTI ed applicati gli art.5 comma 3°, 6 e 7 del D.Lgs.30.04.1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada) e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo C.d.S., approvato con D.P.R.16.12.92 n°495;

VISTO il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.18.08.2000 nr.267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

RECEPITO l'indirizzo politico in tal senso e considerata la necessità di dar corso alla modifica della viabilità utile all'accoglimento dell'istanza presentata;

ORDINA

Il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata temporanei lungo la seguente strada comunale:

- **Via Sant'Anna a partire dal limitare dell'incrocio con la strada comunale Regione Alberetta, di Via del Forno e della Piazza su Via Sant'Anna limitrofa la Chiesa dalle ore 20,00 alle ore 23,00 del giorno sabato 27 luglio 2024 in occasione della funzione religiosa e successiva processione della Festa Sant'Anna;**

DISPONE

- La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'apposizione della relativa segnaletica verticale mobile di cantiere e secondo le prescrizioni di cui al Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 e s.m.i..



SERVIZIO di POLIZIA LOCALE

Sicurezza Urbana, Segnaletica, Polizia Amministrativa, Commercio Aree Pubbliche

Servizio Associato Castagnole P.te, None, Piobesi T.se, **Scalenghe**, Virle P.te



Comune di Scalenghe

- Del provvedimento dovrà essere data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
- Tutti gli organi indicati dall'art.12 del Codice della Strada, comma 1°, dalla lettera a) alla lett. f-bis) e commi 2° e 3°, sono incaricati delle verifiche ed accertamenti circa l'osservanza della presente Ordinanza.

A V V E R T E

che per le violazioni connesse ai divieti, obblighi e limitazioni imposti con la presente ordinanza, trovano applicazione le corrispondenti sanzioni previste dal decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni ed integrazioni;

INFORMA (ai sensi degli artt.4 e 8 della Legge 07 agosto 1990 n. 241):

L'Amministrazione competente: Comune di Scalenghe – Via Umberto I° nr.1;

Ufficio competente: Servizio Polizia Locale;

Responsabile del Servizio: C.te Dott. Davide MANA;

Ufficio presso il quale prendere visione degli atti ed informazioni: Polizia Locale nei giorni Martedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30 e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00 previo appuntamento telefonico (tel. 011/9861721 int.7 fax 011/9861882);

F A P R E S E N T E

che a norma dell'articolo 3, comma 4° della Legge n° 241/90, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n°1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al T.A.R. Piemonte, mentre, in relazione al disposto dell'articolo 37 comma 3° del D.Lgs. n°285/92, sempre nei termini di 60 giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse all'opposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti al Ministero dei Lavori Pubblici con procedura di cui all'articolo 74 del D.P.R. n° 495/92.

Per quanto previsto dagli artt. 21 quinquies e 21 nonies della Legge 241/90 è possibile presentare istanza di autotutela direttamente al Responsabile firmatario del provvedimento.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 285/92 e con la pubblicazione nel sito informatico del Comune di Scalenghe ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009. (<http://www.comune.scalenghe.to.it/>).

Il presente dispositivo verrà trasmessa al Sig. Debernardi Roberto a mezzo mail (parr.scalenghe@diocesi.to.it), e sarà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi.

Scalenghe, lì 05.07.2024

Il Responsabile del Servizio
C.te Dott. Davide MANA

DAVIDE
MANA
05.07.2024
14:18:08
GMT+00:00

